

COMUNE DI MORMANNO
87026 (PROVINCIA DI COSENZA)

REGOLAMENTO SUI REFERENDUM CONSULTIVI ED ABROGATIVI

ART. 1

Disposizioni generali sul referendum

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Comunale disciplina l'istituto del referendum comunale.
2. Per sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare attuazione nell'azione amministrativa, il comune quando lo richieda un decimo degli elettori o il Consiglio Comunale, indice un referendum consultivo.
3. Quando sia richiesto dagli stessi soggetti di cui al comma precedente, il Comune indice un referendum per deliberare l'abrogazione totale o parziale di un atto amministrativo adottato dagli organi competenti del Comune.
4. Il Referendum sia consultivo che abrogativo deve riguardare materie di esclusiva competenza locale con l'esclusione delle seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto e dei Regolamenti approvati dal Consiglio Comunale;
 - b) tributi, tariffe, bilancio e mutui;
 - c) designazioni e nomine;
 - d) strumenti urbanistici ed espropriazioni per pubblica utilità
5. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 4.
6. Il Consiglio Comunale è tenuto entro 30 giorni dalla pubblicazione dei risultati referendari a discutere della questione in apposita seduta.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto, con la sola esclusione del referendum consultivo.
8. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta dei voti validi, gli Organi politici e burocratici del Comune non possono assumere decisioni contrastanti con essa
9. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali regionali, provinciali e comunali
10. Non possono essere riproposti i Referendum su cui la popolazione si è già espressa nell'ultimo quinquennio.

ART. 2 Referendum consultivo

1. Il Referendum consultivo è l'istituto mediante il quale gli aventi diritto sono chiamati a pronunciarsi riguardo a piani, programmi, progetti ed ogni altro argomento, fatta eccezione per quelli esclusi dalle Leggi e dallo Statuto, esprimendo sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi competenti assumano le relative determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente nella comunità.

2. Esso può essere indetto con delibera adottata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al comune. Entro 30 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, il Consiglio Comunale adotta le determinazioni conseguenti, coerentemente con le indicazioni espresse dagli elettori.

ART. 3 Referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo è l'istituto mediante il quale gli aventi diritto sono chiamati a pronunciarsi sull'abrogazione, totale o parziale, di atti o provvedimenti, per i quali lo Statuto non preveda l'impossibilità di indire referendum.

2. L'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto e delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 30° giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

ART. 4 Procedure per l'avvio del procedimento

1. Il Comitato che intende promuovere il referendum deve presentare al Protocollo generale del Comune, una apposita istanza scritta indirizzata al Sindaco o al Presidente del Consiglio.

2. L'istanza, redatta in carta libera, deve recare in calce il nome, il cognome, la data, il luogo nascita e la firma di almeno dieci (10) elettori del Comune di Mormanno. L'ufficio Elettorale accerta l'effettiva iscrizione alle liste elettorali comunali dei suddetti firmatari, I primi tre firmatari si intendono delegati ad illustrare l'istanza di fronte al Consiglio Comunale e a ricevere le comunicazioni inerenti lo svolgimento delle operazioni referendarie.

3. L'istanza deve contenere in termini esatti la proposta che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve essere articolata in modo breve e chiaro, tale da consentire un'agevole e obiettiva libertà di opzione.

4. Qualora l'istanza riguardi un referendum consultivo e prospetti alla consultazione popolare più proposte, il quesito dovrà essere completato con la formula *“quale, fra le seguenti proposte, ritiene più idonea per ...”* cui dovrà seguire l'esatta definizione dell'oggetto sul qua/e viene richiesto il referendum.

5. Qualora l'istanza riguardi un referendum abrogativo la proposta dovrà essere completata con la formula *“volete che sia abrogato...”* con l'indicazione della data, numero e titolo della deliberazione consiliare sulla qua/e il referendum sia richiesto. Qualora sia limitata al suo ritiro parziale, deve essere completata oltre che dall'indicazione del numero degli articoli o dei commi di riferimento, dall'oggetto della questione sul quale il referendum sia richiesto; dovrà essere altresì inserito il testo letterale delle disposizioni delle quali sia proposto il ritiro.

6. L'istanza di referendum abrogativo limitata ad una parte della deliberazione consiliare è inammissibile quando la sua eventuale ricezione comporti l'inapplicabilità delle disposizioni residue.

ART. 5

Ricevibilità e ammissibilità della proposta di iniziativa popolare

1. All'esame ed al giudizio di ammissibilità dei quesiti referendari, provvede il Consiglio Comunale, cui sono affidati i compiti di garanzia ed in particolare:

- a) Valutazione di ammissibilità del quesito in ordine al rispetto del comma 4, dell'art. 1 del presente regolamento;
- b) Definizione dei quesiti, per una corretta e compiuta formulazione della proposta referendaria;

2. Per la proposta viziata da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione, il Consiglio comunale, stabilisce un termine, la cui scadenza non può essere superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per la sanatoria e ne dà immediato avviso ai promotori della iniziativa popolare, o suo delegato, perché procedano a sanare le irregolarità riscontrate.

3. Quando il referendum sia stato ammesso, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sull'oggetto del referendum.

ART. 6

La richiesta di referendum

1. Entro centoventi giorni (120) dalla dichiarazione di ammissibilità il Comitato Promotore provvederà alla presentazione della richiesta di referendum. Tale richiesta deve essere sottoscritta da almeno il 10% del corpo elettorale del Comune, apponendo le firme sugli appositi modelli vidimati e bollati dal Segretario comunale prima di essere posti in uso.

I moduli in formato protocollo devono contenere all'inizio di ogni facciata la dicitura "Comune di Mormanno — Richiesta di referendum popolare" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario.

2. Le firme sono apposte al di sotto del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune, data di nascita e documento di identità del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, segretario generale o da impiegato comunale delegato dal Sindaco. Possono procedere all'autenticazione il sindaco, gli assessori ed i consiglieri che ne fanno specifica comunicazione al Sindaco. Le autenticazioni effettuate dagli amministratori, dal segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.

3. L'Ufficiale elettorale effettua il controllo individuale delle firme, attestando il requisito di elettore del referendum posseduto da ciascun firmatario e riscontrando l'unicità di ciascuna sottoscrizione. Entro sette giorni dalla ricezione trasmette gli atti al Sindaco per l'iscrizione della proposta referendaria all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 30 giorni.

ART. 7

Svolgimento del referendum

1. Entro 15 giorni dall'indizione del referendum, il Sindaco stabilisce la data in un'unica giornata di domenica, da svolgersi entro e non oltre 90 giorni dalla data della delibera consiliare di indizione.

2. Il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Ove l'annullamento o la revoca siano parziali, ovvero sia accompagnati da nuova deliberazione sullo stesso oggetto, il Consiglio Comunale decide, sentito il

Comitato promotore, se il referendum non debba aver luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale e comunque siano state soddisfatte le stanze dei promotori, ovvero se esso debba aver corso modificando il quesito per tener conto dell'annullamento o della revoca parziale o della nuova deliberazione.

ART.8

Procedimento elettorale

1. Il procedimento di votazione per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità. Ad esso si applicano, per quanto compatibili con il presente regolamento, le disposizioni di cui alle leggi statali e regionali in materia di consultazioni elettorali,

2. Entro il 45° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) la data e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

3. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum nel manifesto sono riportati distintamente quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine di ammissione con delimitazione grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

4. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è affidata all'Ufficio elettorale all'uopo costituito, che si avvale di tutti gli Uffici il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza degli stessi. A tale servizio è affidato, una volta reso esecutivo il presente regolamento, il compito di predisporre i verbali ed il rimanente materiale necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali.

5. La propaganda è consentita nei termini stabiliti dal Sindaco. La Giunta Comunale, nei termini stabiliti, individua ed assegna un numero di spazi corrispondente a quello utilizzato per le consultazioni referendarie nazionali, equamente distribuito tra le posizioni rappresentate rispetto ai quesiti. Le richieste devono essere presentate, nei termini fissati, dal Comitato promotore o da Comitati formati da almeno 20 cittadini, la cui costituzione sia stata comunicata alla Segreteria del Comune.

6. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti di cui alle vigenti leggi statali regolanti la materia.

ART.9

Composizione dei seggi

1. L'Ufficio elettorale comunale una volta entrato in vigore il presente regolamento, stabilisce il numero dei seggi, accorpando, per quanto possibile, le diverse sezioni elettorali in modo che risultino non più del 50% di quelle della precedente consultazione elettorale. I seggi devono comunque essere dislocati in modo omogeneo nell'intero territorio comunale.

2. Ciascun seggio è composto da un Presidente e da tre scrutatori, di cui uno assume le funzioni di Vice Presidente, e da un Segretario; tali membri sono nominati, mediante

sorteggio, tra i cittadini inseriti negli appositi albi; la Giunta stabilisce il compenso loro dovuto successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 10

Svolgimento della votazione

1. Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata festiva dalle 7,00 alle 22,00. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente alla chiusura delle urne e proseguono sino alla conclusione dello spoglio. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché, alle operazioni di proclamazione dell'esito, possono assistere due rappresentanti di ognuno dei comitati promotori del referendum designati dal presidente del Comitato stesso con delega ai sensi dell'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53.

2. Possono accedere nella sala della votazione, oltre gli iscritti della sezione, i Consiglieri comunali e i componenti di ognuno dei Comitato promotori

3. Hanno diritto al voto gli iscritti nelle liste elettorali del comune di Mormanno

4. Sulla base dei verbali trasmessi dai seggi, il Presidente ed il Segretario del primo seggio, assistiti dall'Ufficio elettorale, procedono il giorno successivo alla verifica dei risultati, redigendo verbali in duplice copia, di cui uno trasmesso al Sindaco contenente i risultati del referendum. All'organismo preposto alle operazioni referendarie di cui al precedente art.8 competono anche le decisioni rispetto ai reclami relativi alle operazioni di voto e/o di scrutinio presentati prima della presa d'atto dei risultati.

ART.11

Le schede

1. Le schede, di identico colore per lo stesso quesito referendario, sono stampate a cura del servizio elettorale del Comune. Lo stesso servizio provvede alla formazione delle liste degli elettori di ogni sezione destinate ai seggi. Tali liste sono autenticate dall'Ufficio comunale per il referendum di cui al precedente articolo 8 e, salvo revisioni straordinarie disposte dal Sindaco, sono riferite alle chiusure delle revisioni dinamiche (gennaio-luglio).

2. All'avente diritto al voto vengono consegnate tante schede quanti sono i quesiti su cui si svolge il referendum. Il quesito deve essere riprodotto per intero nella scheda a caratteri chiaramente leggibili. E' in facoltà dell'elettore di non partecipare alla votazione per uno o più dei referendum e di non ritirare le relative schede.

3. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

4. Sono ammessi alla votazione, secondo l'ordine di presentazione, gli elettori iscritti nelle liste elettorali, previa identificazione mediante presentazione di carta di identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia, ed esibizione della tessera elettorale. Un componente del seggio può procedere al riconoscimento personale dell'elettore firmando l'apposito registro-elenco.

ART. 12

Scrutinio

1. Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti e sigillata ogni cosa, inizia le operazioni di spoglio fino all'ultimazione dello stesso.

2. Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede, sull'apposito verbale il Presidente provvede a:

- a) attestare il numero degli elettori;
 - b) accertare il numero dei votanti per ciascun referendum;
 - c) formare un plico contenente la lista di votazione, le schede rimaste, quelle autenticate e quelle non autenticate. Tale plico viene subito rimesso al competente ufficio.
3. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, lo spoglio delle schede viene effettuato separatamente per ciascun quesito secondo l'ordine cronologico di deposito delle richieste di referendum.
4. Il presidente legge ad alta voce le risposte date ai quesiti e passa la scheda ad altro scrutatore che insieme al segretario prende nota nella tabella di scrutinio dei voti favorevoli, dei voti contrari, delle schede bianche, dei voti nulli e delle schede nulle. Quando una scheda spogliata non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa il presidente vi appone immediatamente la propria firma. Sono subito vidimate dal presidente, con la propria firma, anche le schede nulle e quelle contenenti voti nulli. Il presidente decide, in via provvisoria, sulla assegnazione o meno dei voti contestati. Gli scrutatori dissenzienti possono far constare nel verbale i motivi del loro dissenso.
5. E' nullo il voto quando la scheda, pur essendo votata in modo da non lasciare dubbi circa la risposta cui l'elettore ha inteso dare il proprio voto, presenti segni o scritte che fanno ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, oppure non sia del tipo predisposto per la consultazione. E nulla la scheda che presenti taluna delle suddette irregolarità e risulti priva della espressione di voto, nonché la scheda che riporti un segno su entrambe le risposte. Sono bianche le schede che non portino alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura.
6. Le schede nulle, quelle contenenti voti nulli, le schede bianche, quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente assegnati e quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, vengono raccolte in plichi separati. Il numero delle schede incluse in ciascun plico viene riportato nel verbale.
7. Le altre schede scrutinate vengono raccolte in gruppi di cento schede e dovranno essere inserite in apposito plico insieme alla tabella di scrutinio, previa verifica della loro concordanza.
8. Effettuato il riscontro della tabella di scrutinio con il numero delle schede spogliate, il risultato dello scrutinio viene riportato nel verbale. Al termine delle operazioni, il presidente procede alla chiusura del verbale e lo rimette all'Ufficio comunale per il referendum, unitamente ai plichi contenenti le schede spogliate e l'esemplare della tabella di scrutinio e altro materiale e documentazione relativi allo scrutinio stesso.
9. Il presidente cura che un estratto del verbale del seggio venga contemporaneamente rimesso al Sindaco.

ART.13

Ufficio comunale per i referendum e proclamazione dei risultati

1. Il Presidente del primo seggio ha il compito di procedere, in base ai verbali degli Uffici elettorali e relativi allegati, e previo esame e decisione sull'assegnazione o meno di voti contestati e provvisoriamente non assegnati, all'accertamento, per ogni quesito, della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto al voto, della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari, nonché alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum. Il giorno e l'ora dell'insediamento sono preannunziati con apposito

avviso. L'Ufficio potrà avvalersi di personale dipendente comunale per l'espletamento delle incombenze operative.

2. Di tutte le operazioni viene redatto verbale in due esemplari, dei quali uno viene depositato presso la Segreteria generale del Comune in libera visione secondo le norme sul diritto di accesso agli atti comunali, l'altro viene trasmesso al Sindaco ai fini della convocazione del Consiglio comunale.

3. Il referendum consultivo è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. Il referendum abrogativo è valido se ha partecipato alla votazione almeno il 40% più uno degli aventi diritto al voto.

4. Il quesito si considera approvato se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

ART.14

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, ai fini della disciplina delle operazioni di voto e di scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative allo svolgimento dei referendum nazionali.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio comunale.